

Articolo 221 - Campo di applicazione Articolo 222 – Definizioni

a) agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;



TITOLO IX – SOSTANZE PERIGOLOSE CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 222 – Definizioni

#### b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni. nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;



# TITOLO IX – SOSTANZE PERIGOLOSE CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale:



c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;


# TITOLO IX – SOSTANZE PERIGOLOSE CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato

nell'ALLEGATO XXXVIII;







e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'ALLEGATO XXXIX:



f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro:



## Articolo 223 - Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:



- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza:
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI (

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.



5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.



Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, che devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le sequenti misure:

seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti;

potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità
dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul
luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro
di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che
contengono detti agenti chimici.



TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI

Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio <u>basso per la sicurezza e</u> irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

Articolo 227 - Illiorinazione e formazione Articolo 228 - Divieti Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria



1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

#### **NUOVE REGOLAMENTAZIONI**



#### CLP / GHS

Classification, Labelling and Packing of Substances and Mixtures (EU)

**Global Harmonised System of Classification** and Labelling of Chemicals (UN)



### **REACh**

Registration, Evaluation, Authorisation **Restriction of Chemicals** 

#### **NUOVE REGOLAMENTAZIONI**

REACh Regolamento CE1907/2006

Riguarda solo le sostanze

Essenzialmente rivolto a fabbricanti, produttori e importatori

Deve essere eseguita una procedura di classificazione ed etichettatura prima dell'immissione sul mercato

# **SENZA DATI NESSUN MERCATO**

NO DATA NO MARKET



Ha previsto anche l'invio agli utilizzatori professionali di una informativa sulle SVCH (Substances of Very High Concern

# **NUOVE REGOLAMENTAZIONI** CLP 1272/2008 / GHS

# Qual è l'obiettivo dei regolamenti CLP / GHS?

Univoca classificazione e etichettatura a livello mondiale di sostanze e miscele II CLP ha comportato modifiche alle SDS e alle etichette di agenti chimici

- Etichettatura
- Avvertenze
- Frasi di rischio e di sicurezza
- Criteri di classificazione



# NUOVE REGOLAMENTAZIONI CLP 1272/2008 / GHS

### Principali modifiche

- Le classi di pericolosità
- •Da 5 classi a 16 classi di pericolo chimico
- •Ampliamento dei pericoli per la salute:
  - > tossicità acuta (da 3 a 4)
  - > corrosione/irritazione (da 2 a 3)
  - > 2 nuove classi di pericolo verso organi bersaglio STOT (specific target organ toxicity)
- Criteri di attribuzione alle classi di pericolosità (tra cui LD50)





























#### **NOVITA**

Ultime novità per rischio chimico, cancerogeno e mutageno

Le prime indicazione della Commissione Consultiva circa la ricaduta dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008: aggiornamento della valutazione dei rischi, formazione

e sorveglianza sanitaria.

La Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento con cui ha provveduto a fornire le prime indicazioni esplicative in ordine alla ricaduta sul D. Lgs. n.81/2008 delle disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione Europea REACH e CLP.

Nel Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai Capi I (Protezione da Agenti Chimici) e II (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni), che rappresenta l'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, vengono più volte citati i D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. come normative di riferimento.

#### **NOVITA'**

Ultime novità per rischio chimico, cancerogeno e mutageno
A tali riferimenti normativi si è affiancato, per andare
gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n.
1272/2008 (CLP) entrato in vigore il 20 gennaio 2009,
che ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i
criteri per la classificazione, etichettatura ed
imballaggio delle sostanze e delle miscele
pericolose. Cosa di fatto già regolamentata dal Reach
nel 2006, con il quale era stata effettuata una
ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in
Europa associando a ciascuna sostanza non solo le
informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli

Questi due Regolamenti definiscono i soggetti coinvolti: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle, distributore, fabbricante.

#### NOVITA

Il datore di lavoro, così come definito dall'Art. 2 comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 81/2008, può coincidere, nello stesso tempo con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle e "ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di

approvvigionamento.

#### NOVITA'

Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la

Syndreta

Total Control Contro

Scheda di Dati di Sicurezza
che deve essere redatta in modo
da permettere ai datori di lavoro
di determinare se agenti chimici,
cancerogeni o mutageni sono
presenti sul luogo di lavoro e
di valutare gli eventuali rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori
che derivano dal loro uso.

Inoltre importanti informazioni per i lavoratori sono presenti sull'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni).

# NOVITA'

Il documento della Commissione spiega quali sono gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 a seguito dei Regolamenti REACH e CLP:

 definizione e individuazione delle figure coinvolte;
 terminologia;

3. nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;

 nuovo sistema di etichettatura;
 coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;

#### NOVITA'

6. eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 7. aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;



8. classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;

9. aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP" (entro il 2015).



#### **NOVITA**

Ricordiamo quindi che è essenziale:

provvedere all'aggiornamento
della valutazione dei rischi nel
caso vengano individuati nuovi
pericoli (ad esempio nel caso di
variazione di classificazione di
sostanze a seguito di revisioni delle
stesse) o scenari di esposizione
previsti nella SDS diversi dalle
modalità di impiego degli agenti
chimici presenti nelle condizioni
operative di lavoro in essere;

NOVITA'

aggiornare la formazione e
l'informazione per lavoratori,
dirigenti, preposti e RLS
relativamente ai nuovi
criteri di classificazione,
etichettatura ed
imballaggio delle
sostanze e delle miscele
pericolose ed alle nuove
misure di prevenzione e protezione
eventualmente da adottare;

#### **NOVITA**

sottoporre a
sorveglianza sanitaria
secondo i dettati dell'Art. 229
del D. Lgs. 81/2008 i lavoratori
esposti agli agenti chimici
pericolosi per la salute che
rispondono ai criteri del
regolamento CLP per la
classificazione.

# AGENTI BIOLOGICI CANCEROGENI





40

# ATTIVITA' SOGGETTE AL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI





La normativa si applica a tutte le attivita nelle quali sussistono rischi derivanti da esposizioni ad agenti biologici:

- industria alimentare
- agraria
- lavoro con contatto animali
- · laboratori di vario genere
- attività di pulizia
- Professioni sanitarie





# TIPOLOGIE DI AGENTI BIOLOGICI

A) GRUPPO 1: UN AGENTE CHE PRESENTA POCHE PROBABILITÀ DI CAUSARE MALATTIE IN SOGGETTI UMANI; B) GRUPPO 2: UN AGENTE CHE PUÒ CAUSARE MALATTIE IN SOGGETTI UMANI E COSTITUIRE UN RISCHIO PER I LAVORATORI; È POCO PROBABILE CHE SI PROPAGA NELLA COMUNITÀ; SONO DI NORMA DISPONIBILI EFFICACI MISURE PROFILATTICHE O TERAPEUTICHE;

C) GRUPPO 3: UN AGENTE CHE PUÒ CAUSARE MALATTIE GRAVI IN SOGGETTI UMANI E COSTITUISCE UN SERIO RISCHIO PER I LAVORATORI; L'AGENTE BIOLOGICO PUÒ PROPAGARSI NELLA COMUNITÀ, MA DI NORMA SONO DISPONIBILI EFFICACI MISURE PROFILATTICHE O TERAPEUTICHE;

D) GRUPPO 4: UN AGENTE BIOLOGICO CHE PUÒ
PROVOCARE MALATTIE GRAVI IN SOGGETTI UMANI E
COSTITUISCE UN SERIO RISCHIO PER I LAVORATORI E PUÒ
PRESENTARE UN ELEVATO RISCHIO DI PROPAGAZIONE
NELLA COMUNITÀ; NON SONO DISPONIBILI, DI NORMA,
EFFICACI MISURE PROFI<u>LATTICHE O TERAPEUTICHE</u>



CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI colo 233 - Campo di applicazione colo 234 - Definizioni

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che rispo a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 mazo 2003, n. 65 e successive modificazioni

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

#### b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni:

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai d. lgs, 3 febbraio 1997, n.52, e 14 marzo 2003, n. 65

e s. m. (0,1%)

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DDL



► VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**► MISURE TECNICHE,** 

**ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI** 

► INFORMAZIONE E FORMAZIONE

**▶** ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE

**▶ OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI** 

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI SORVEGLIANZA SANITARIA



▶ REGISTRO DI ESPOSIZIONE E **CARTELLE SANITARIE** 

► REGISTRAZIONE DEI TUMORI

ADEGUAMENTI NORMATIVI

ATTIVITA' SOGGETTE AL RISCHIO DI ESPOSIZIONE **AD AGENTI CANCEROGENI** 

- LABORATORI DI RICERCA
- INDUSTRIA CHIMICA
- PROFESSIONI SANITARIE (alcune)
- RADON
- FUMO
- INDUSTRIA NUCLEARE
- INQUINAMENTO ATMOSFERICO
- RADIAZIONI SOLARI
- INDUSTRIA PETROLIFERA



R 45/46/49



### I.A.R.C.

World Health Organization

IARC o CIRC è acronimo di

#### International Agency for Research on Cancer,

o Centre international deRecherche sur le Cancer l'organismo internazionale, con sede a Lione, in Francia, che tra i vari compiti svolti, detta le linee guida sulla classificazione del rischio relativo ai tumori di agenti chimici e fisici

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) è parte della Organizzazione Mondiale della Sanità La missione della IARC è quella di coordinare e condurre ricerche sulle cause del cancro umano, i meccanismi di

cancerogenesi, e di sviluppare strategie scientifiche per la prevenzione del cancro e di controllo.

L'Agenzia è impegnata nella ricerca, sia epidemiologiche e di laboratorio e diffonde informazioni scientifiche attraverso pubblicazioni, convegni, corsi e borse di studio.



# I.A.R.C.



#### Categorie IARC

Agenti, miscele ed esposizioni, sono suddivisi in cinque categorie.

Categoria 1 : cancerogena per l'uomo.

Categoria 2A: cancerogena probabile per l'uomo.

Categoria 2B: cancerogena possibile per l'uomo.

Categoria 3 : classificazione impossibile riguardo all'azione cancerogena per l'uomo.

Categoria 4: probabilmente non cancerogena per l'uomo.

#### I.A.R.C. IARC



#### Cause e prevenzione del cancro

cause e prevenzione del cancro

accento è posto sul chiarire il ruolo dei fattori di rischio ambientale
e stile di vita e studiare la loro interazione con il background genetico
in studi di popolazione e di appropriati modelli sperimentali. Questa
enfasi riflette la consapevolezza che i tumori sono più, direttamente
o indirettamente, legati a fattori ambientali e quindi sono evitabili. Il
programma Monografie IARC è un elemento chiave del portafoglio di
attività dell'Agenzia, con gruppi di lavoro di esperti internazionali
valutare l'evidenza della cancerogenicità delle esposizioni specifiche.
L'Agenzia si impegna anche a studiare approcci per la diagnosi
precoce del cancro e nella valutazione delle strategie di prevenzione.

#### Un riferimento mondiale per le informazioni il cancro

La IARC ha un ruolo importante nel descrivere il cancro in tutto il mondo, attraverso la cooperazione e di assistenza ai registri tumori e nel monitoraggio delle variazioni geografiche e le tendenze nel tempo. La classificazione dei tumori umani come riportato nel WHO "Blue Book", è una risorsa aggiuntiva di valore per i ricercatori e clinici del cancro in tutto il mondo. In ogni caso l'Agenzia si impegna a rendere i suoi risultati a disposizione del pubblico più vasto possibile.



# I.A.R.C.



#### Biobanca globale del cancro

dei prodotti del ruolo di coordinamento IARC è una biobanca sempre più importante con attualmente più di 10 milioni di campioni ben caratterizzati per 1 milione di soggetti provenienit da tutto il mondo, Questa risorsa permette l'applicazione di tecnologie innovative di laboratorio basati su metodologie per studiare le cause, la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori attraverso studi in collaborazione con numerosi partner internazionali.

#### Istruzione e formazione

Una parte fondamentale della missione dell'Agenzia è l'educazione e la formazione di ricercatori del cancro in tutto il mondo. Questo risultato è ottenuto attraverso borse di studio, corsi e pubblicazioni. La priorità è data alla formazione di ricercatori provenienti da paesi a basso e medio reddito nelle aree di epidemiologia del cancro e di registrazione dei tumori.

# Produzione basata sulle evidenze scientifiche per le politiche di controllo globale del cancro

La stretta collaborazione tra IARC e la sua organizzazione madre, l'OMS, consente che i risultati della ricerca dell'Agenzia si traducano efficacemente nelle politiche tempestive per il controllo del cancro. Ciò si manifesta, per esempio, in collaborazione, in termini di riduzione dell'uso di tabacco, l'implementazione della vaccinazione contro i virus associati a causa del cancro, o per valutare l'efficacia delle strategie di intervento. IARC non è coinvolto direttamente nella realizzazione di misure di controllo, nè condurre una ricerca sul trattamento e la cura dei pazienti oncologici.

